

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 68/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per revocazione del 14.7.2011, depositato il 29 luglio 2011 proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di desio 2, il contribuente Salvatore Bottino chiedeva di revocare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale pronunciata il 17.11.2010, depositata il 18.11.2010 (non notificata), che respingeva l'appello del contribuente accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio condannando l'appellante principale al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente deduceva, con ampie e sofisticate argomentazioni rappresentate da tredici motivi, a sostegno del ricorso che la sentenza, nei confronti della quale era stato proposto ricorso per Cassazione, conteneva un evidente errore percettivo che inficia la sentenza e ne giustificava la revocazione. I tredici motivi formulati dalla difesa del ricorrente possono essere sintetizzati nel lamentato omesso esame da parte della Commissione Tributaria Regionale dei documenti e dei rilievi mossi dalla difesa in riferimento alla copiosa documentazione bancaria.

L'ufficio si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per revocazione per l'effetto preclusivo della proposizione del ricorso per Cassazione e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio perviene alla conclusione dell'infondatezza del ricorso che comporta la conferma della sentenza impugnata.

In via preliminare occorre dare atto che l'eccezione inammissibilità non sussiste. Invero, la pendenza del giudizio per cassazione non preclude la proposizione del ricorso per revocazione della sentenza di appello, trattandosi di impugnazioni concorrenti ed autonome tra loro. Ciò trova conferma nell'art. 398 ultimo comma c.p.c.¹ che disciplina il concorso tra la revocazione ed il ricorso per cassazione stabilendo che "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo". Qualora le impugnazioni fossero alternative l'art. 398 c.p.c. sarebbe privo di significato e di valore. Del resto non va dimenticato che l'oggetto dei giudizi sono differenti l'uno di legittimità e l'altro ancora di merito e diversi sono i profili delle valutazioni che sono richieste. Ad ulteriore conferma vi sono inoltre numerose pronunce della Corte di legittimità² che pacificamente ammettono l'ammissibilità del ricorso per revocazione anche se preceduto dal ricorso per Cassazione.

Ciò premesso e ribadita l'ammissibilità del ricorso la Commissione rileva l'infondatezza dello stesso.

Il dott. Sa. Bo. con tre tempestivi ricorsi, poi riuniti, impugnava gli avvisi di accertamento IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali Provinciali e Comunali per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 emessi dall'Agenzia delle Entrate con i quali venivano accertati maggiori redditi derivanti da presunta attività professionale e da proventi da fabbricati.

Il ricorrente a sostegno dei ricorsi deduceva che l'attività professionale esercitata autonomamente, presunta dall'Agenzia delle Entrate, era insistente come emergeva dal contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'attività di "dirigente medico" della struttura di ostetrica e ginecologia del Presidio Ospedaliero di Saronno. Con detto contratto il ricorrente dichiarava di optare per l'esercizio della professione intra moenia e si obbligava a non esercitare alcuna altra attività sanitaria se non a titolo gratuito ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda

ospedaliera di appartenenza. Discendeva pertanto che i proventi derivanti da detta attività dovevano considerarsi redditi assimilabili a quelli di lavoratore dipendente.

La difesa dell'Agenzia delle Entrate si focalizzava sulla circostanza che in seguito ad un accesso presso lo studio privato del dott. Bo. era stato rilevato che l'agenda degli appuntamenti rinvenuta aveva le pagine strappate, per cui non essendo possibile procedere al riscontro tra gli appuntamenti dei giorni precedenti e le ricevute intra moenia era stata acquisita documentazione bancaria a far data dall'inizio del periodo in cui risultava il reddito prodotto al di fuori dell'attività ospedaliera e, in forza della presunzione legale, il contribuente era stato invitato a fornire giustificazione di tutte le movimentazioni emergenti dagli estratti del conto corrente. Durante il contraddittorio l'Agenzia dell'Entrate respingeva la richiesta di stralcio di quelle poste (versamenti e prelievi) per i quali era stata prodotta copia di assegni emessi a favore dello stesso contribuente ovvero del coniuge, cointestario del conto, o copia di assegni emessi nei confronti di soggetti senza specificazione del rapporto sottostante e privi di alcuna produzione di fattura/ricevuta che dimostrasse l'operazione.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso per quanto riguardava il reddito derivante dalla locazione di immobili accogliendolo nel resto e dichiarava la compensazione delle spese di lite. Il contribuente appellava la sentenza solo per la compensazione delle spese non ravvisando nel caso in esame le gravi ed eccezionali ragioni ovvero la reciproca sussistenza.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale asserendo che la produzione del contratto di lavoro non provava in alcun modo che il dott. Bottino non abbia esercitato la professione medica in via autonoma in violazione del divieto e sostenendo l'omessa giustificazione delle movimentazioni bancarie sia dal lato attivo che passivo risultanti dai conti correnti a fronte della presunzione legale di cui all'art. 32 comma 1 nn. 2 e 7 d.p.r. 600/73. Quanto alla compensazione delle spese deduceva la reciproca soccombenza.

La Commissione Tributaria regionale con sentenza del 17.11.2010, depositata il giorno successivo, respingeva l'appello del contribuente ed in accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate riformava la sentenza impugnata con conferma degli avvisi di accertamento. Condannava infine il contribuente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00.

Orbene ad avviso della Commissione il lamentato errore percettivo ovvero l'omesso esame della documentazione bancaria non sussiste. La motivazione della sentenza impugnata ancorchè in modo sintetico dà atto che il prodotto contratto di lavoro non prova in alcun modo che il contribuente non avesse di fatto, violando l'obbligo contrattuale assunto, la libera professione autonomamente. Del resto il riferimento sempre nella motivazione³ alla situazione di fatto verificata in sede di accesso ne rappresenta l'elemento probatorio in alcun modo contrastato dalla difesa.

Viene altresì dato atto che la documentazione bancaria ed i rilievi mossi dalla difesa sono stati esaminati e respinti. E' vero che le argomentazioni utilizzate si rivelano piuttosto sintetiche e riduttive ma ciò non significa che non siano state considerate. La sentenza dà infine conto che la parte non ha in alcun modo dimostrato il rapporto sottostante alle operazioni in oggetto e di cui alle movimentazioni bancarie.

Da ciò consegue che non ricorrono i presupposti per operare la richiesta revocazione della sentenza in quanto alcun errore di percezione vi è stato né alcuna omessa disamina di documenti.

Sussistono fondate ragioni per operare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge il ricorso per revocazione proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese di lite compensate.

¹ Certamente applicabile nel processo tributario in ragione del rinvio operato dall'art. 1 secondo comma D.Lgs 546/1992).

² È sufficiente ricordare la sentenza della Cassazione pronunciata a sezioni unite SSUU 4193 del 16.3.2012.

³ Superfluo ricordare che la motivazione di un provvedimento giudiziario sia inscindibile ancorché suddivisa in paragrafi.